

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente il rinnovo della concessione delle acque  
del torrente Morobbia al Comune di Bellinzona

(del 25 novembre 1949)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Sotto il titolo «Scadenza e rinnovo di concessioni» abbiamo accennato più di una volta nei passati rendiconti alla concessione della Morobbia, scaduta fin dal 1943, informando codesto Gran Consiglio della proroga concordata in un primo tempo con il Comune di Bellinzona (vedi RC 1942, pag. 18) ed alle trattative ulteriori tendenti a precisare le condizioni di detta proroga (vedi RC 1944, pag. 18) nonchè a stabilire i capisaldi del rinnovo della concessione (vedi RC 1945, pag. 14) nonchè RC 1946 e 1947.

Nel presentare ora alla vostra approvazione il progetto di decreto legislativo concernente il rinnovo della concessione delle acque della Morobbia al Comune di Bellinzona, ci preme avvertire in primo luogo che questo ritardo di più anni, non è dipendente solo dai complessi e ben noti compiti che si sono affacciati al Cantone in questo ultimo lustro, ma in modo essenziale dalle difficoltà e dalla novità medesima del problema del rinnovo di una concessione, che non ha precedenti in Svizzera.

Le leggi regolanti l'utilizzazione industriale delle forze idrauliche nella Svizzera interna sono infatti tutte di data più recente della nostra (salvo quelle di Neuchâtel, Argovia, Lucerna e Sciaffusa) e la durata delle concessioni idrauliche nei Cantoni d'oltralpe varia da 50 a 80 e fino a 100 anni, mentre la nostra legge ha stabilito una durata di soli 40 anni per il primo periodo delle concessioni.

Appunto al nostro Cantone si è quindi presentato per la prima volta lo spinoso problema del rinnovo di una concessione importante; nè occorre dire che esso pone l'Autorità concedente in una situazione del tutto nuova e diversa da quella in cui essa si trovava finora, trattandosi di concedere utilizzazioni per impianti non ancora eseguiti.

Ora siamo infatti in presenza di una impresa (sia pur essa comunale) che ha costruito il proprio impianto, che s'è affermata e sviluppata nel commercio dell'energia, che è consapevole dei propri meriti, della propria importanza e dei propri diritti e che pertanto vorrebbe continuare il proprio esercizio come per il passato.

Ma lo Stato deve pur tener calcolo dell'esperienza acquisita nel trascorso quarantennio, degli inconvenienti che si sono verificati, degli appunti, giustificati o meno, mossi all'azienda per il passato, dei desideri del pubblico e del Gran Consiglio; insomma dell'evoluzione intervenuta durante il primo cinquantennio di questo secolo il quale, iniziatosi in pieno liberalismo economico, nel corso di due guerre, si è gradatamente orientato verso la legislazione che limita, in determinati settori, il regime di libertà dell'industria e del commercio.

Ma a prescindere anche dalla novità del problema, che rende arduo il compito dello Stato, chiamato ad opporre, in sede di rinnovo, alla concessionaria, quelle condizioni restrittive dettate dalla esperienza, ed intesi a togliere gli abusi verificatisi talora sotto il regime delle scadute concessioni, non meno difficile si presenta la risposta al quesito di fondo, avantutto se le concessioni

scadute (Morobbia 1943 - Verzasca 1948 - Ponte Brolla 1945) devono essere rinnovate.

Il Gran Consiglio non ignora certo, per averne esso stesso più volte manifestato il desiderio, che lo Stato intende istaurare una nuova politica in materia di sfruttamento delle forze idrauliche, partecipando attivamente alla costruzione ed allo sfruttamento degli impianti.

Se questo deve essere l'indirizzo in materia, a maggior ragione il problema si pone in casi di rinnovo di concessioni per gli impianti già esistenti, che possono formare oggetto di riscatto, a sensi dell'art. 16 della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque. Subordinatamente, occorre considerare quale governo deve essere fatto delle aziende appartenenti ad enti pubblici, che operano in regime di monopolizzazione del servizio di fornitura della energia elettrica.

Una siffatta preoccupazione già si era manifestata ed era stata tradotta in forma di legge poco dopo la concessione del Tremorgio, con il decreto legislativo del 26 febbraio 1919, stabilente che le forze idriche possono essere sfruttate da società per azioni con partecipazione dello Stato, le quali dovevano avere per scopo di collegare progressivamente agli impianti esistenti le forze ancora libere e quelle che lo sarebbero divenute, e di riscattare le officine esistenti alla scadenza delle concessioni.

Questo impegno preso dal Gran Consiglio nel 1919, non ha impedito la concessione, alla industria privata, delle acque del Piottino e del Lucendro, dato che, a quel momento particolarmente difficile, lo sfruttamento da parte dello Stato appariva poco conveniente, per non dire impossibile.

A nostro giudizio si pongono a risolvere, preliminarmente, i seguenti problemi, che vogliamo limitati alle aziende municipalizzate, essendo ben chiaro che per quelle private valgono considerazioni di altro ordine:

- a) se le concessioni devono essere rinnovate e, in caso negativo, quale sorte deve essere riservata agli impianti di produzione comunali esistenti;
- b) in caso affermativo, quali sono le condizioni applicabili alle nuove concessioni.

#### A) LE CONCESSIONI DEVONO ESSERE RINNOVATE ?

La domanda presenta due aspetti: l'uno giuridico, l'altro politico.

##### 1. Sul problema giuridico

Le concessioni di Bellinzona e Lugano, rispettivamente della Morobbia e della Verzasca, sono anteriori al 25 ottobre 1908: alle stesse non è quindi applicabile l'art. 58 cpv. 2 della L.F. 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idrauliche, che recita: « Le comunità possono esigere, dopo scaduto il termine della durata, che la concessione sia loro rinnovata, quando non vi ostino motivi di pubblica utilità ».

Infatti per l'art. 74 cpv. 2 della riferita legge federale, ai diritti d'acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908 sono applicabili, del capo III della legge, solo gli art. 44-46-47-53-70-71 e non il citato art. 58 cpv. 2 sul diritto al rinnovo della concessione.

Lo fosse anche, sarebbe certo aperta la questione, e risolta pensiamo affermativamente, poichè non è dubitabile che l'assetto delle forze idriche nel Cantone è motivo di pubblica utilità.

La non applicabilità dell'art. 58 cpv. 2 della legge federale, fa sì che la questione del rinnovo delle concessioni in discorso sia retta da legislazione cantonale, la sola applicabile ai diritti d'acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908.

L'art. 16 della legge 17 maggio 1894 recita: « Spirato il termine lo Stato potrà rinnovare la concessione introducendovi le modificazioni che si fossero rese necessarie in forza delle mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua

e che non rendano oltremodo gravosa la ultimazione dell'opera per la quale la concessione venne data ».

Da questo articolo desumesi chiaramente che sta in potere dello Stato di rinnovare o meno la concessione.

La facoltà di negare il rinnovo è desumibile d'altronde dall'art. 16 cpv. 4 della legge cantonale che dice: « Se invece lo Stato negasse il chiesto rinnovamento della concessione, egli sarà obbligato ad espropriare l'insieme delle opere eseguite dal concessionario, pagando l'indennità in base a stima ».

Alla scadenza della concessione lo Stato è quindi posto nell'alternativa o di rifiutare il rinnovo, procedendo alla espropriazione di tutto l'impianto, o di rinnovare la concessione a condizioni che non rendano gravosa la continuazione dell'opera per la quale venne data.

E' pertanto chiaro che, nel caso in esame, con le conseguenze di legge illustrate, lo Stato può anche negare il rinnovo della concessione.

Negasse lo Stato questa concessione, tornerebbe applicabile l'art. 16 cpv. 4 della legge cantonale, che pone evidentemente il concessionario in una situazione più favorevole verso lo Stato, avendo il primo chiesto la continuazione di uno statuto giuridico che gli viene negato. In questo caso il riscatto avverrebbe al valore di stima.

Il nostro perito legale Dott. Plinio Bolla, a proposito del concetto « valore di stima » così si esprime:

« Queste considerazioni ci consentono di stringere più da vicino la nozione dell'« indennità in base a stima » dell'art. 16 cpv. 4 (ipotesi b).

« Tale indennità non può essere eguale a quella dell'art. 15 § (ipotesi a), da commisurarsi « sul prezzo dei terreni da cedersi e sullo stato delle opere al momento della espropriazione » con il massimo del « prezzo di costruzione delle opere stesse », chè se tale fosse stata l'intenzione del legislatore, egli si sarebbe limitato, nel cpv. 4 dell'art. 16, a richiamare la disposizione dell'art. 15, come aveva fatto nel cpv. precedente (cpv. 3 dell'art. 16); anzi egli avrebbe, secondo ogni verosimiglianza, fuso in uno solo i due cpv. 3 e 4 dell'art. 16 e parificato al caso della mancata domanda di rinnovamento della concessione quello del rifiuto del chiesto rinnovamento.

A torto si invocherebbe contro siffatta tesi l'opinione del Cons. di Stato Gabuzzi nella seduta granconsigliare del 30 novembre 1905 (processi verbali citati p. 254): « La legge del 1894 non prevede il riscatto, ma stabilisce la durata di 40 anni della concessione; trascorsi 40 anni, il riscatto avverrà in base al principio dell'art. 15 ». Gabuzzi è qui caduto in manifesto errore: la legge del 1894 distingue tra il mancato rinnovamento della concessione a seconda che è stato chiesto o che non è stato chiesto e solo nel secondo caso dichiara applicabile la norma a sè stante dell'art. 15, mentre per il primo caso detta la norma a sè stante dell'art. 16 cpv. 4.

Ma anche più di questo argomento formale vale una ragione sostanziale.

Il reddito di un impianto idroelettrico non è dovuto solo ai terreni ed alle costruzioni ma anche alle forze idrauliche concessionate; scaduta la concessione, il concessionario non ha più diritto alcuno a dette forze; e però egli non può vantare un diritto acquisito all'utile che conseguirebbe qualora potesse continuare a sfruttare le forze in parola a mezzo del suo impianto; ammettere il contrario significherebbe praticamente svuotare d'ogni contenuto la limitazione della concessione nel tempo; ogni concessione sarebbe in realtà perpetua con facoltà dello Stato di riscattarla in ogni tempo, mediante preavviso di un anno, contro pieno indennizzo conformemente all'art. 17 bis della legge cantonale 17 maggio 1894.

Conforta questa tesi una dichiarazione del relatore Vital nel Consiglio Nazionale, discutendosi la disposizione ch'è diventata l'art. 67 della LF 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze d'acqua.

A chi manifestava il timore che, in caso di riverzione, il concessionario, a sostegno d'una domanda di forte indennità, facesse valere i buoni affari fatti con l'impianto, il Cons. naz. Vital rispondeva:

«Dem gegenüber ist zu bemerken, dass selbstverständlich die guten Erfolge des Betriebes nicht allein den Anlagen zuzuschreiben waren, sondern der Zusammenwirkung von Konzession und Anlagen.

Die Anlagen allein haben nach Ablauf der Konzession nur den Bauwert, der noch zu reduzieren ist durch eine angemessene Amortisation infolge der Abnutzung: Es ist also die billige Entschädigung nur zu bemessen nach den wirklichen Anlagekosten abzüglich der üblichen Amortisation.

Wir finden aber, dass es nicht nötig ist, das ausdrücklich zu sagen, sondern nehmen an, dass im Streitfall die zuständige Behörde nach diesen durchhaus unanfechtbaren Grundsätzen die Entschädigung bemessen und weitergehende allfällige Ansprüche des Beliehenen zurückgewiesen wird» (bull. stén. Cons. nat. 1915 p. 298).

Certo questa dichiarazione concerne la legge federale e ci troviamo qui in un caso d'applicazione della legge cantonale, ma la logica è una sola e resta vero per una concessione retta dal diritto cantonale quel che vale per una concessione retta dal diritto federale, ch'essa è un fattore essenziale, una conditio sine qua non, degli utili conseguiti dall'azienda e pertanto del valore economico di questa.

Un ultimo argomento. L'art. 16 cpv. 4 parla d'espropriazione, a differenza dell'art. 17 bis. Al momento dell'emanazione della legge cantonale 17 maggio 1894 sull'utilizzazione delle forze d'acqua, l'espropriazione cantonale era retta nel Ticino dalla legge 11 dicembre 1846, che dettava (art. 11) doversi aver riguardo nella stima «al valore reale dell'immobile»; la legge del 1846 restringeva dunque la reintegra al valore oggettivo del bene espropriato ed escludeva il risarcimento di lucri sperati dalla cosa occupata.

Concludendo, a mio giudizio, «l'indennità in base a stima» dell'art. 16 cpv. 4 (ipotesi b) non è nè l'indennità dell'art. 15 § (ipotesi a), limitata in alto dal «plafond» del prezzo di costruzione delle opere, nè quella dell'art. 17 bis (ipotesi c), la quale tiene conto del valore commerciale, dell'avviamento, del goodwill, dei lucri sperati.

Ma con siffatte due negazioni l'indennità dell'art. 16 cpv. 4 non è naturalmente definita in modo sufficiente; occorre dare alla nozione un contenuto positivo.

Poco o nulla soccorre al riguardo il messaggio 21 novembre 1893 del Consiglio di Stato accompagnante il progetto di legge circa l'utilizzazione delle acque pubbliche; esso si limita a rimandare ad un'esposizione dei motivi stesa dall'ing. Frasa, estensore del progetto, e largamente ispirata ad uno studio sul regime ed utilizzazione delle acque pubbliche compilato dalla Società degli Ingegneri e Architetti del Cantone Ticino; queste due pubblicazioni non sono a mia disposizione; sarebbe forse possibile rintracciarle nell'archivio cantonale.

In Gran Consiglio il progetto passò senza quasi discussione (processi verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile ecc. 1894 p. 302). Per contro un'indicazione importante si trova nel rapporto commissionale 30 aprile 1894, steso dal Cons. Gabuzzi:

«Se lo Stato poi negasse il rinnovamento della concessione, egli sarà obbligato a procedere all'espropriazione di tutto l'impianto eseguito dal concessionario, pagando l'indennità sul valore di stima, che le opere da espropriarsi avranno al momento in cui l'espropriazione viene effettuata.

Queste disposizioni ci sembrano offrire le maggiori garanzie e tali da assicurare contro esagerati timori per l'avvenire tutti coloro che crederanno di sottoporsi a spese ingenti per l'utilizzazione delle nostre acque (processi verbali cit. pp. 325 e 326)».

Dal che si desume che, nella mente del legislatore del 1894, la disposizione dell'art. 16 cpv. 4 aveva soprattutto una funzione di garanzia per il concessionario; il legislatore intendeva incoraggiare gli imprenditori disposti ad investire ingenti capitali nell'utilizzazione delle acque ticinesi, vale a dire in un'impresa che doveva apparire allora assai più aleatoria di quel che non sembri ora dopo un mezzo secolo di continuo sviluppo dell'elettricità e delle sue applicazioni.

Il « valore di stima » che le opere espropriate avranno al momento in cui l'espropriazione viene effettuata » non può essere dato dal prezzo di costruzione, diminuito dei normali ammortamenti.

Basta pensare all'ipotesi della svalutazione della moneta per escludere siffatta opinione, siccome troppo sfavorevole al concessionario.

Il valore delle opere al momento della scadenza della concessione è, a mio giudizio, pari al loro prezzo teorico di costruzione o d'acquisto in tale momento, diminuito tuttavia per tener conto equamente di tre circostanze:

- che la supposta ricostruzione darebbe opere nuove mentre le opere espropriate hanno subito l'oltraggio degli anni e dell'uso;
- che la supposta ricostruzione sarebbe verosimilmente fatta secondo criteri tecnicamente aggiornati, con ripercussioni sul costo e sul reddito;
- che le macchine acquistate non sarebbero vecchie ed usate ma intonse e moderne.

Questi criteri mi sembrano conformi ad equità, che l'indennità sarà in definitiva eguale al valore delle opere espropriate per lo Stato che le rileva o per quel terzo, cui lo Stato volesse accordare la nuova concessione (o il terzo) potrà, grazie alle opere già esistenti, esimersi dal costruirne delle nuove per sfruttare le forze idrauliche oggetto della concessione ».

## 2. *Sul problema politico*

Affermato che è in facoltà dello Stato di rinnovare o meno la concessione, anche nei confronti di comunità, e chiarite le conseguenze tecnico-finanziarie del mancato rinnovo, è problema politico ed economico il decidere se queste concessioni vogliono essere rinnovate.

Una discussione a questo proposito ci porterebbe necessariamente all'esame, in un piano più vasto, del problema idroelettrico ticinese, sia dal punto di vista dei Comuni concessionari, sia dal punto di vista della creazione dell'azienda statale, se la tutela degli interessi dei primi, e la necessità economica di conservare le loro aziende idroelettriche, non deponesse contro il riscatto, indipendentemente dall'interesse economico che dallo stesso lo Stato potrebbe trarre.

La soluzione radicale potrebbe assumere l'aspetto del riscatto puro e semplice degli impianti idraulici, attribuendo allo Stato il compito di produrre e di distribuire l'energia nelle zone d'influenza, prima delle aziende municipalizzate, e poi eventualmente delle società private di distribuzione.

Abbiamo già osservato che non sarebbe nè saggio nè equo sottrarre ai Comuni — invero oggi fortunati — i vantaggi derivanti dal possesso di una azienda elettrica, per devolverli allo Stato.

L'opera da pioniere svolta sarebbe certamente male ricompensata, riscattando lo Stato aziende floride dopo che altri ha dovuto subire i rischi insiti in ogni nuova impresa.

Ma a questa soluzione, cui il Consiglio di Stato non aderisce, si oppongono anche ragioni giuridiche, poichè se è in facoltà del Cantone di riscattare la parte idraulica degli impianti, non sta in suo potere il riscatto della rete di distribuzione, onde nessuno può impedire alle città di Lugano e Bellinzona di approvvigionarsi altrove e di continuare la distribuzione dell'energia nelle loro zone d'influenza, operazione tanto più possibile in quanto aziende di produzione nel Ticino sono in grado di fornire, per la rivendita, energia a condizioni convenienti.

Eliminata per queste ragioni la soluzione dell'assunzione da parte dello Stato della produzione e della distribuzione, altre soluzioni possono essere affrontate, sempre nell'ambito interessante le aziende comunali esistenti, esulando l'altro più vasto problema dai limiti del presente messaggio che si riferisce al rinnovo di una concessione comunale.

Il Cantone potrebbe assumere la distribuzione della energia — ammessa la volontaria cessione delle linee — conservando le aziende comunali la produzione, ma ognuno vede che sarebbe questa una inutile complicazione nella economia idroelettrica nostra, che avrebbe l'unico vantaggio di unificare le tariffe, ma lo svantaggio di decurtare gli utili delle aziende esistenti, o di rincarare il prezzo dell'energia.

Per contro una soluzione ragionevole del problema potrebbe essere trovata nella concentrazione, sotto un'unica direzione, dei mezzi di produzione, lasciando alle aziende esistenti la distribuzione della energia al consumatore.

Un intervento del Cantone in questa materia è solo giustificato se dallo stesso discendono vantaggi per l'economia generale del paese.

Non è dubitabile che dalla concentrazione dei mezzi di produzione possono emergere notevoli economie sui costi di erogazione della energia: per contro nessun danno dovrebbe derivare agli enti distributori, ai quali l'energia dovrebbe essere ceduta ai prezzi di produzioni, maggiorati degli ammortamenti.

L'intervento dello Stato, che lascia integralmente agli attuali distributori gli utili derivanti dalla vendita, dovrebbe essere sussidiario, nella forma della partecipazione in capitale alla società unica di produzione fra le aziende esistenti, capitale che potrebbe servire per il rinnovo di impianti o di linee, e sul quale dovrebbe essere pagato solo il tasso di interesse.

Ne nascerebbe una società sul tipo della N.O.K. o delle Officine di Friburgo, la quale società, per ampliamenti successivi, potrebbe divenire la fornitrice anche di altri Comuni che intendono distribuire energia in proprio, alla condizione che l'energia sia disponibile, e che assumano il pagamento dei costi annui di esercizio.

Non v'è dubbio che un ente di questa natura favorirebbe anche la costruzione di nuovi impianti, per il maggior potenziale economico rappresentato dalle forze riunite dei Comuni maggiori e del Cantone.

L'ente, inizialmente, avrebbe una capacità di produzione di circa 60 milioni di kwh., onde dovrebbe ricorrere ancora all'acquisto di un centinaio di milioni di kwh. di energia di complemento, ma anche sotto questo aspetto, l'acquisto unico potrebbe condurre a contratti assai più vantaggiosi degli attuali, a prescindere ancora dal migliore sfruttamento della produzione in proprio.

Uno sguardo al passato ci suggerisce che l'esistenza di un ente consortile di produzione avrebbe certamente permesso a centri come Locarno, Minusio e Muralto, di approvvisionarsi in proprio, pur salvaguardando gli interessi delle aziende private nel Cantone, che sarebbero state oggi come ieri, le fornitrici dell'energia di complemento.

E' principio assoluto in materia, che il grande mercato di distribuzione permette un migliore sfruttamento della produzione, una interna compensazione delle punte, ed una diminuzione delle perdite, con la valorizzazione dell'energia di supero.

Il Consiglio di Stato non ignora, specie dopo la concessione della privativa ad opera di Locarno, per un ventennio, che la soluzione razionale già è resa più difficile, e neppure ignora che lo spirito campanilistico, inteso in senso buono, è ostacolo da noi quasi insormontabile quando si vogliono risolvere problemi oltre la stretta cerchia di un Comune, attraverso il coordinamento, la concentrazione dei mezzi.

Nè il Consiglio di Stato intende valersi della concessione scaduta per Bellinzona e Lugano, per imporre una soluzione, condizionando il rinnovo all'accettazione di determinati nuovi ordinamenti.

Reputando saggia politica — anche in relazione alla breve durata del primo periodo — procedere al rinnovo delle concessioni, a ragionevoli condizioni, ve lo proponiamo per Bellinzona e lo proporremo per Lugano: abbiamo però qui voluto esporre il nostro punto di vista, sperando di potere in futuro, con il consenso delle parti interessate, raggiungere un tangibile risultato, che si rivedrebbe utilissimo alla economia idroelettrica del nostro paese.

E crediamo di trovare negli amministratori delle aziende interessate quella necessaria comprensione per risolvere una situazione insoddisfacente che si trascina da anni.

Risolto così, dal profilo politico, in senso affermativo il problema del rinnovo della concessione, e constatato che il mancato rinnovo consentirebbe allo Stato il riscatto degli impianti idraulici, non invece delle reti e dell'avviamento dell'azienda, onde questa potrebbe altrove approvvigionarsi, ci resta da rispondere al secondo interrogativo, e cioè: quid delle condizioni di rinnovo.

#### B) IN CASO AFFERMATIVO QUALI SONO LE CONDIZIONI APPLICABILI ALLE NUOVE CONCESSIONI ?

Abbiamo concluso l'esame del problema politico, economico, consentendo che le concessioni degli enti pubblici devono essere rinnovate a condizioni ragionevoli per il concedente e le concessionarie, tenendo conto, per ovviarli, degli inconvenienti che si sono manifestati nel primo periodo di concessione. Quali sono queste condizioni, e fin dove lo Stato può imporle? Poichè lo Stato è sovrano nel giudizio sul rinnovo o meno della concessione, si sarebbe tentati di affermare che il più contiene il meno, onde, potendo anche non rinnovare, se rinnova può farlo a qualsiasi condizione.

Siffatto modo di argomentare non tiene però conto delle condizioni che hanno dettato le norme della nostra legge de 11894, la quale ha voluto, pur mantenendo un breve termine di concessione (40 anni contro 80 della L. F.) dare talune garanzie ai costruttori che investivano i propri mezzi assumendo allora notevoli rischi. Ciò è comprensibile quando si pensa che la convenienza degli impianti idroelettrici per la distribuzione a distanza di energia - luce venne dimostrata per la prima volta alla esposizione di Francoforte nel 1891.

Le disposizioni legali che miravano allora a facilitare la costruzione degli impianti sono oggi ancora vincolanti per noi, e trovano qualche giustificazione nel termine relativamente breve di durata massima della concessione (come detto 40 anni), di contro agli 80 anni della L.F. e 50 fino a 100 anni delle legislazioni cantonali d'oltralpe.

Questa preoccupazione è desumibile anche dalla relazione commissionale in Gran Consiglio, dove è detto che con l'art. 16 il legislatore ha voluto « offrire le maggiori garanzie e tali da assicurare contro esagerati timori per l'avvenire tutti coloro che crederanno di sottoporsi a spese ingenti per la utilizzazione delle nostre acque ». (Cfr. P. V. sess. ord. prim. 1894 pag. 326).

Le lunghe trattative avute con il Comune di Bellinzona, i diversi progetti allestiti, le contestazioni ancora esistenti stanno a dimostrare come la concessionaria intenda valersi dei vantaggi offertile dalla legge ormai vetusta. Anzi il Comune di Bellinzona ha già annunciato di aggravarsi ai tribunali per far giudicare una condizione ritenuta illegale.

Noi riteniamo nondimeno, anche se manca l'adesione del Comune, di sottoporvi il testo di concessione, che, come contratto di diritto pubblico bilaterale, approvato che sia dal Gran Consiglio, può essere o meno accolto dalla concessionaria.

Se a motivo delle clausole contenute nel disegno di concessione, il Comune di Bellinzona crederà di rinunciare alla concessione, dovrà lo Stato assumere l'esercizio della parte idraulica degli impianti, cedendo poi l'energia al Comune,

o appaltando l'impianto stesso per l'esercizio. In questo caso, le condizioni di cessione poste dall'art. 16 L. C. sono però notevolmente più favorevoli.

Ci proponiamo, dopo queste spiegazioni, di passare brevemente in rassegna i singoli articoli dell'atto di concessione per giustificare il contenuto e dare ragione degli intendimenti da cui scaturiscono.

L'art. 1 afferma il rinnovo della concessione, e va messo in relazione con l'art. 5 che ne fissa la durata di 40 anni a contare dal 1949. La vecchia concessione, scaduta nel 1942, viene così tacitamente prorogata per alcuni anni, al fine di permettere la concomitante scadenza e riversione degli impianti della Morobbia e della Verzasca.

L'art. 2 fissa le portate e la forza tassabile, dati tecnici che non hanno dato luogo ad alcuna discussione con la concessionaria: dalla tassa applicata non tuttavia esenti 100 HP che servono per la pubblica illuminazione gratuita. La riserva dell'art. 19 della legge cantonale si riferisce alla facoltà di revisione delle potenze tassabili dopo dieci anni di durata della concessione.

L'art. 18 della legge cantonale del 1894 stabilisce la tassa di concessione da 5 a 30 Fr. per HP, quella di esercizio da 3 a 6 Fr. per HP (Fr. 6.— massimo consentito dalla legislazione federale). Per tener conto, da un lato, dell'invilimento del denaro e della stabilità del mercato idroelettrico, e dall'altro del fatto che le imprese di enti pubblici meritano una differenziazione da quelle di enti privati, la tassa di concessione venne fissata dall'art. 3 in Fr. 25.— per HP, e quella di esercizio, in Fr. 5.— per HP.

Queste tasse sono comprensive di qualsiasi tassa di trasporto, prevista dalla legislazione cantonale, e della imposta speciale, prevista dall'art. 49 della legge federale. E' fatta riserva di rivedere la stessa qualora mutasse la legislazione federale con un aumento dei massimi ora contemplati.

L'art. 4 salvaguarda i diritti dei terzi, accolla la responsabilità per eventuali danni alla concessionaria, e conferma a questa il diritto di espropriazione per le costruzioni e gli impianti di trasporto dell'energia.

A nutrita discussione, senza peraltro sfociare in un accordo, ha dato luogo la disposizione dell'art. 5 a proposito della riversione degli impianti, alla scadenza del secondo quarantennio, secondo l'art. 67 della L.F. del 22 dicembre 1916.

Lo scrivente Consiglio, anche di fronte alle eccezioni di ordine giuridico e materiale formulate dal Comune di Bellinzona, reputa di non doversi scostare da questo principio, fatta eccezione per gli impianti costruiti nel secondo periodo, per i quali sembra equo ammettere un indennizzo sulla base di un fattore di ammortamento annuo dell'1,25 %, dal giorno del collaudo.

Il Comune di Bellinzona, nell'opporsi a questa clausola, fa valere le ragioni egregiamente esposte dal suo legale avv. Antognini, che così possono essere riassunte:

La Città di Bellinzona era al beneficio di una concessione accordata con risoluzione 17 novembre 1900 dal Gran Consiglio e consacrata dall'atto 5 dicembre 1900. Questa concessione era retta dalla legge cantonale 17 maggio 1894 sull'utilizzazione delle acque.

L'atto di concessione del 5 dicembre 1900 prevede esplicitamente al suo art. 16 che la concessione si ritiene accordata in base alle prescrizioni della legge 17 maggio 1894; si deve quindi senz'altro ritenere che detta legge fa stato anche per i punti che non sono espressamente contemplati dalla convenzione.

Ora l'art. 16 della legge riconosce un importante diritto al concessionario: quello di ottenere il riscatto dell'impianto, in base a stime, nel caso in cui lo Stato negasse il rinnovamento della concessione, alla sua scadenza.

In base allo stesso articolo lo Stato può apportare alla concessione, in vista della rinnovazione, solo le modificazioni che possono essere necessarie dalle mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua ed ancora solo in quanto non rendano oltremodo gravosa la continuazione dell'opera.

Notiamo che l'atto di concessione del 5 dicembre 1900 all'art. 15 fa una sola riserva: quella delle future ed eventuali prescrizioni cantonali e federali *in materia di polizia e sicurezza per i trasporti di energia elettrica*.

Nessuna riserva è invece formulata per le modificazioni derivanti da future leggi federali e cantonali in materia d'utilizzazione d'acque.

Quanto esposto permette di affermare che la città di Bellinzona, nella sua qualità di concessionaria della Morobbia, ha acquistato il diritto di ottenere alla scadenza della concessione: o il rinnovo della concessione a condizioni che non comportino cambiamenti sostanziali o troppo gravosi, o il riscatto dell'impianto in base a stima.

Questo diritto è acquisito e non può essere soppresso dal Cantone in base ai principi che abbiamo esposto nel nostro esordio.

E' appena il caso di rilevare che il principio della riverzione degli impianti, quale è inteso dall'art. 67 della legge federale, lede gravemente questo diritto acquisito risultante dalla precedente concessione a favore della città di Bellinzona.

L'applicazione della riverzione avrebbe per conseguenza che la città di Bellinzona alla scadenza della nuova concessione invece di ottenere in caso di mancato rinnovamento della stessa, la piena indennità, in base a stima, per l'insieme delle opere eseguite, sarebbe tenuta a rendere senza compenso le opere di ritenuta e di presa di adduzione e di scarico d'acqua, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto.

Questo onere è evidentemente incompatibile con il diritto di riscatto che compete al concessionario e costituisce una modificazione sostanziale ed esorbitante delle condizioni garantite dalla concessione 5 dicembre 1900: questo aggravamento non può a nostro avviso essere preso in sede di rinnovazione della concessione a' sensi dell'art. 16 della legge cantonale.

Resta ancora da esaminare se la legislazione federale posteriore alla concessione possa aver modificata la situazione legale sopra esposta. Riteniamo di poterlo contestare sulla scorta dei rilievi che andremo esponendo:

1. Sta in primo luogo che il rispetto dei diritti acquisiti è un cardine fondamentale della nostra legislazione, anche in sede federale: non è quindi presumibile che il legislatore abbia inteso, con la nuova legge 22 dicembre 1916, di ledere e misconoscere i diritti precedentemente acquisiti dai concessionari di forze d'acqua.

Questo principio è esplicitamente riaffermato dalla nuova legge nell'art. 43 in quanto prescrive che il diritto di utilizzazione, una volta concesso, non può essere revocato e ridotto se non contro previa indennità ed ancor più chiaramente nell'art. 45 il quale dispone che la concessione non vulnera nè i diritti dei terzi, nè le *concessioni anteriori*.

2. L'art. 54 prevede bensì che l'atto di concessione di oltre 50 HP deve contenere delle disposizioni sul diritto di riverzione o di riscatto dell'impianto: ma questo dispositivo non può che riferirsi alle concessioni *nuove*, non risultando alcuna disposizione di legge che permetta di estenderlo anche alla *rinnovazione* di concessioni intervenute prima dell'entrata in vigore della legge federale.

3. Risulta anzi chiaramente l'intenzione del legislatore di escludere tale estensione in quanto l'art. 74 della legge federale prescrive che le disposizioni contenute nel capo terzo della legge stessa, e che comprendono appunto anche le disposizioni relative al diritto di riverzione, non sono applicabili ai diritti d'acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908 se non in quanto concernono il perturbamento d'impianti idraulici (art. 44), il diritto d'espropriazione (art. 46 - 47), le somministrazioni d'acqua per uso pubblico (art. 53) e le decisioni di contestazioni (art. 70 - 71).

L'applicabilità degli art. 54 e 57 della nuova legge è quindi limitata alle concessioni posteriori al 25 ottobre 1908 e non può tangere i diritti sanzionati in data 5 dicembre 1900 a favore della città di Bellinzona.

Riteniamo in base a quanto esposto che la rinnovazione della convenzione deve essere retta ancora dalla legge cantonale per quanto concerne le conseguenze che sorgono al termine della convenzione.

Ne deriva che lo Stato non può a nostro avviso legittimamente imporre il diritto di riversione nè subordinare il rinnovo della concessione al fatto che la città di Bellinzona accetti questa clausola.

Ne consegue che la città di Bellinzona ha diritto in base all'art. 16 della citata legge cantonale o di ottenere il rinnovo della concessione senza il diritto di riversione, che muterebbe sostanzialmente le condizioni della concessione precedente, o di ottenere il riscatto di tutto il suo impianto a prezzo di stima. La scelta fra queste due eventualità spetta naturalmente allo Stato in base al citato art. 16 della legge cantonale.

Nell'ipotesi poi in cui lo Stato dovesse ritenere applicabili al rinnovo della concessione la legge federale del 1916, anche nelle parti non previste dall'art. 74 della legge stessa, e più sopra precisate, dovremmo osservare che in questo caso l'art. 58 della nuova legge darebbe al Comune di Bellinzona il diritto di ottenere il rinnovo della concessione mentre, se le parti non potessero concordarne le condizioni, spetterebbe non all'Autorità cantonale ma al Consiglio Federale di prendere le decisioni che dovessero imporsi.

Ma a questa abile disquisizione giuridica, lo scrivente Consiglio deve opporre il parere dell'on. Giudice federale dr. Bolla, che, pur concordando in parte con quanto sopra allegato dal Comune, giunge alla conclusione, per noi convincente, che la riversione può essere imposta in sede di rinnovo.

Il nostro perito così argomenta:

« Con l'art. 16 il legislatore del 1894 ha inteso « offrire le maggiori garanzie e tali da assicurare contro esagerati timori per l'avvenire tutti coloro che crederanno di sottoporsi a spese ingenti per l'utilizzazione delle nostre acque » (relazione commissionale in Gran Consiglio, processi verbali sessione ord. prim. 1894 p. 326).

Le garanzie consistono in ciò che, alla scadenza della concessione, lo Stato è posto nell'alternativa:

- o di rifiutare la concessione, ma di procedere allora all'espropriazione di tutto l'impianto eseguito dal concessionario, pagando l'indennità sul valore di stima delle opere al momento in cui l'espropriazione è effettuata (articolo 16 cpv. 5);
- o di rinnovare la concessione tale quale o « introducendovi le modificazioni che si fossero rese necessarie in forza delle mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua e che non rendano oltremodo gravosa la continuazione dell'opera, per la quale la concessione venne data » (art. 16 cpv. 2).

In tale senso, il rapporto commissionale già citato (p. 325): « Allo Stato è data soltanto facoltà di introdurre nella concessione le modificazioni che si fossero rese necessarie per le mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, ritenuto che queste modificazioni non abbiano a rendere specialmente difficile la continuazione dell'opera per la quale la concessione venne decretata ».

Perchè le modificazioni siano lecite non basta pertanto che esse non abbiano per *effetto* di rendere oltremodo gravoso l'esercizio, occorre inoltre che abbiano per *causa* le mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua e che questa causa le faccia apparire necessarie.

La seconda condizione non si verifica per la clausola di riversione che lo Stato vorrebbe introdurre nella concessione di Bellinzona.

Ritengo tuttavia che lo Stato abbia il diritto d'imporre a Bellinzona tale clausola e ciò per le seguenti ragioni:

L'art. 16 cpv. 1 L. C. 17 maggio 1894 dispone che «ogni concessione vien data per un periodo di tempo determinato dalla domanda e non superiore in nessun caso ai quaranta anni». Il secondo capoverso dello stesso articolo determina le condizioni alle quali il concessionario ha il diritto al rinnovamento della concessione. Siffatto rinnovamento cade a sua volta sotto la norma dell'art. 16 cpv. 1 e cioè la sua durata non può eccedere i quaranta anni. Nessuna disposizione della L. C. prevede il diritto del concessionario ad un secondo, ad un terzo rinnovamento ecc. Se si ammettesse che, nel silenzio della legge, le regole applicabili allo scadere della *prima* concessione lo sono altresì alla fine della *seconda* e delle *successive*, la concessione sarebbe in realtà perpetua, a condizioni immutate, salvo la riserva dell'art. 16 cpv. 2; il legislatore cantonale non ha certamente voluto siffatta perpetuità siccome lesiva degli interessi dello Stato. Se l'avesse voluto, non si comprenderebbe la limitazione a quaranta anni della durata della prima concessione; la legge avrebbe previsto la perpetuità della concessione, con la facoltà dello Stato, dopo determinati lassi di tempo, di chiedere la riversione dell'impianto (art. 16 cpv. 4) o la modificazione della concessione, senza aggravio eccessivo dell'esercizio, in caso di mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua (art. 16 cpv. 2).

Nel senso limitato in cui si può parlare di diritto acquisito in questa materia, ossia di diritto che può essere ritirato solo per motivi di pubblica utilità e contro piena indennità (cfr. art. 43 cpv. 2 L. F. 22 dicembre 1916, Burckhardt, Studien zum Eisenbahnrecht Pol. Jahrbuch, 1911 p. 73 e Trümper, über die rechtliche Natur des Wasserrechtsverletzung in Z. d. b. J. V. vol. LX p. 117), il concessionario non ha, alla scadenza della concessione rinnovata, un diritto acquisito analogo a quello che gli appartiene alla scadenza della concessione iniziale, e cioè il diritto di esigere dallo Stato o il ritiro dell'impianto a' sensi dell'art. 16 cpv. 4, o il rinnovamento della concessione salvo le modificazioni consentite dall'art. 16 cpv. 2. Scaduta la concessione iniziale, lo Stato concedente è dunque libero di introdurre nella concessione rinnovata norme sul modo in cui saranno regolati, alla scadenza di questa, i suoi rapporti con il concessionario.

Qualora la concessione rinnovata non contenesse norma alcuna sul diritto di riversione, Bellinzona non si troverebbe affatto, a mio giudizio, in situazione migliore di quella riservatale dalla proposta del Consiglio di Stato (diritto di riversione a' sensi dell'art. 67 L. F.). Anche in tale ipotesi Bellinzona non avrebbe diritto ad un secondo rinnovamento della concessione ed essa cercherebbe invano nella L. C. 17 maggio 1894 un titolo espresso ad una indennità qualsiasi. Nel sistema della L. C. 17 maggio 1894 chi otteneva una concessione della durata massima di 40 anni doveva calcolare con la necessità di ammortizzare completamente i propri impianti per la scadenza di 80 anni (durata complessiva della concessione iniziale e della concessione rinnovata), cfr. Trümper op. cit. pp. 125 e 124 e Maillefer in Bull. stén. Cons. nat. 1915 p. 291: «durant 80 années, si l'entreprise n'a pas pu amortir ses installations et son capital, elle ne le amortira jamais».

Arrivo dunque alla conclusione che la riversione a norma dell'art. 67 L. F. può essere introdotta in occasione del rinnovamento d'una concessione ticinese anteriore al 25 ottobre 1908, poco importa se la concessionaria è una comunità.

Arrivo a questa conclusione per motivi che mi consentono di non proporre una soluzione dell'ardua questione generale, in quale misura l'attuazione della L. F. 22 dicembre 1916 consenta allo Stato del Cantone Ticino concedente, in occasione d'un rinnovamento di concessione anteriore al 25 ottobre 1908, di introdurre modificazioni che escano dagli stretti limiti dell'art. 16 cpv. 2. Una cosa sembrami certa, che una concessione di forze d'acqua non è di per sé stessa sottratta ad ogni influsso d'una legislazione posteriore. Una siffatta concessione è un atto giuridico complesso, che solo in parte crea una situazione giuridica individuale intangibile o meglio tangibile solo per motivi di pubblica

utilità e verso piena indennità (cfr. Jéze, les principes généraux du droit administratif, pp. 60 e ss., 198 e ss.; Ruckhauf und Heimfall im schweiz. Wasserrecht p. 22 e ss.; Burckhardt in pol. Jahrbuch 1911 p. 110). Il limite è stato tracciato dal Cantone d'Unterwalden c. Elektrizitätswerk Luzern-Engelberg A.G. (RO 49 I p. 555 e ss.); il Tribunale federale ha giudicato che « bei den Bestimmungen des Konzessionsaktes über die Konzessionsdauer handelt es sich nicht um eine blosse Nebenabrede oder um eine mit der Verteilung verbundene Auflage bezw. Bedingung, sondern um die Umschreibung des Umfanges des verliehenen Nutzungsrechts selbst, das dadurch rechtlich begrenzt wird. Die Herabsetzung der Konzessionsmässigen Dauer auf eine kürzere Zeit auf Grund einer als rückwirkend erklärten späteren Gesetzesbestimmung würde demnach in die Substanz des durch die Verleihung begründeten Nutzungsrechts selbst eingreifen, einem teilweise Entzuge desselben gleichkommen, nicht nur seinen Inhalt neu umschreiben » (p. 585). Trattavasi di una concessione accordata tra il 25 ottobre 1908 e il 1. gennaio 1918 per cento anni e di cui la Autorità concedente voleva ridurre la durata a 80 anni, invocando l'art. 58 cpv. 1 l. f. 22 dicembre 1916. « Mit der Konzessionsdauer — così argomenta ancora il Tribunale federale (ib. pp. 583 e 584) — « werden regelmässig auch die Verpflichtungen, so namentlich die Konzessionsgebühr und die jährlich wiederkehrenden Leistungen zusammenhängen, die der Konzessionär als Entgelt für die Verleihung übernimmt und übernehmen kann, weil es wesentlich von der Dauer des verliehenen Nutzungsrechts abhängt, ob sie dem Konzessionär die Möglichkeit lassen, daneben ein Kapital mit den Betriebsergebnissen anzusammeln, das ihm beim Erlöschen der Verleihung Ersatz für das verlorene Nutzungsrecht bietet ».

Queste considerazioni si applicherebbero in pieno qualora ad esempio lo Stato del Cantone Ticino, scaduta la concessione di Bellinzona, rifiutasse il rinnovamento e volesse applicare alla riversione l'art. 67 l. f. anziché l'art. 16 cpv. 2 l. c.

Ma il Cantone Ticino non intende affatto ridurre il termine massimo di ottanta anni, sul quale la città di Bellinzona concessionaria poteva contare, nell'ipotesi ad essa più favorevole del rinnovamento della concessione iniziale. In occasione del rinnovamento, che è concesso dopo l'attuazione della L. F., lo Stato del Cantone Ticino si limita a voler ossequiare l'art. 54 cpv. 2 lett. f L. F., il quale impone che le concessioni di oltre 50 cavalli contengano disposizioni sul diritto di riversione, e ad ossequiare nel senso di non prevedere deroghe alla regolamentazione del diritto di riversione contenuta nell'art. 67 L. F. Con ciò l'ente concedente non viene affatto a sconvolgere i calcoli, che la comunità concessionaria aveva il diritto ed il dovere di fare, chè in nessun caso, a norma della L. C., Bellinzona poteva contare di sfruttare la concessione per più di 80 anni e la concessione rinnovata le assicura uno sfruttamento di tale durata. L'ente concedente si limita in realtà a regolare, in base alle norme della legge federale sopraggiunta, una situazione, che la vecchia legge cantonale non aveva previsto, ed a regolarla senza toccare alla sostanza del diritto di utilizzazione nato dall'atto di concessione.

Queste considerazioni, sommarie perchè, a mio giudizio, superfetanee, non fanno che rafforzare la conclusione, alla quale sono giunto più sopra.

L'argomentazione del Comune istante posa sul concetto dei diritti acquisiti, i quali certamente non sono offesi dalla disposizione che intendiamo introdurre, perchè non vengono in alcun modo toccati. La riversione è istituito che si opera solo alla seconda scadenza, quando la legge è assolutamente silente su un possibile rinnovo e sulla tutela del concessionario. I limiti delle nuove concessioni alla prima scadenza, valgono evidentemente solo per la durata della concessione; il periodo che segue la scadenza della concessione rinnovata, all'inizio del quale può operarsi la riversione.

Alla scadenza di questo secondo periodo, lo Stato acquista la più ampia e completa libertà di fronte al concessionario; se così non fosse, una concessione rinnovata per 40 anni verrebbe a mettere il concessionario in condizione estremamente più favorevole dell'altro che avesse ottenuto una concessione di ottanta anni sotto l'impegno della legge federale del 1916, che prevede la riversione, senza esitazione, alla scadenza del primo periodo. Il Consiglio di Stato ritiene di lasciare immutato l'articolo proposto, deferendo eventualmente alle istanze di ricorso il compito di derimere la controversazione.

L'art. 6 contiene le abituali clausole di riscatto, a tutela di un diritto dello Stato accordatogli dalla legge, ed esercitabile qualora mutate condizioni dovessero consigliare una diversa struttura del nostro sistema di produzione della energia.

L'art. 9 della concessione formula le abituali riserve per le misure a favore dell'economia forestale, della pesca e delle bellezze naturali, in quanto non ledano gli interessi essenziali dell'azienda, e siano conformi alle vigenti leggi.

L'art. 10 mirava primieramente alla istituzione di un controllo dello Stato sulle tariffe, benchè, occorre riconoscerlo, quelle applicate dall'azienda di Bellinzona non abbiano dato luogo fin qui a lagnanze. La misura era giuridicamente fondata sulla lettera d) dell'art. 55 della legge federale del 1916; restava aperta unicamente la questione a sapere se la stessa era conciliabile con le disposizioni dell'art. 16 circa il rinnovo, quesito al quale crediamo di poter rispondere affermativamente, non rendendo, il controllo dello Stato, eccessivamente gravoso l'esercizio. La concessionaria, gelosa della sua autonomia, si è opposta a siffatta misura, che d'altronde, avrebbe accollato allo Stato un onere gravoso ed una responsabilità non indifferente, dovendo, di fronte ai reclami, ingerirsi nella gestione economica di una azienda della quale non è partecipe.

Nelle successive trattative ci siamo ripiegati sulla formula della uniformità delle tariffe, che consente di favorire le regioni discoste, abbinata all'altra, dell'impegno di provvedere all'approvvigionamento entro la propria zona di distribuzione.

In caso di divergenza, il Consiglio di Stato può intervenire nella veste di mediatore.

Reputiamo così di aver tutelato sufficientemente gli interessi dei consumatori di fronte all'azienda, pur mantenendo l'intervento dello Stato entro limiti sopportabili per il Comune e possibili per chi il controllo deve esercitare.

A norma dell'art. 11, la concessionaria accorda allo Stato una riduzione fino a concorrenza di Fr. 10.000.—, sulla fornitura di energia agli stabili erariali, a corrispettivo della facoltà di utilizzare il suolo comunale per gli impianti.

L'art. 12 viene a codificare un praticato che l'azienda di Bellinzona da anni ha istaurato, e cioè la partecipazione dei Comuni utenti agli incassi lordi dell'azienda. E' naturale che questa partecipazione, che è di notevole beneficio per i Comuni rurali, venga condizionata alla concessione di privativa per almeno 20 anni.

Male infatti si comprenderebbe una partecipazione agli utili senza un corrispettivo, che qui si manifesta nella garanzia di rimanere legati all'azienda da cui si traggono i vantaggi finanziari, almeno per il periodo di venti anni.

Siccome la percentuale è fissata sugli incassi lordi, e non sull'utile netto, è prudente stabilire una possibilità di revisione, qualora, per eventi straordinari, l'utile netto conseguito non consentisse così elevata defalcazione.

Anche l'art. 13 ha dato luogo a nutrita discussione, essendo stato proposto nella forma imperativa dell'obbligo dell'azienda comunale di fare capo alla costituenda azienda statale per l'acquisto dell'energia di complemento.

Dalla discussione è emersa l'opportunità di attenuare la rigida formula, ponendo la condizione della convenienza economica, anzi della parità di costo.

Con questo si è voluto affermare che l'azienda statale costituenda, più che con misure protezionistiche, deve essere capace di inserirsi sul mercato in un regime di concorrenza. E' questa, a giudizio nostro, una necessaria tutela dei cittadini, che potrebbero vedersi imposte tariffe politiche ove lo Stato avesse un assoluto monopolio della fornitura.

Noi opiniamo che l'azienda statale o parastatale, o con la partecipazione dello Stato, deve sapersi imporre sul piano economico, e deve mirare se mai ad un miglioramento delle condizioni di utenza più che all'apporto al pubblico erario di vistosi benefici. Per questa ragione abbiamo creduto accettabile la formulazione attuale dell'art. 13, che si risolve in una clausola preferenziale.

Gli articoli seguenti (14-15-16-17) non presentano particolarità, e non hanno bisogno di ulteriore spiegazione.

Per la natura della concessione, che è contratto di diritto pubblico bilaterale, avremmo gradito ottenere il consenso di Bellinzona per tutti i punti del disegno di decreto legislativo che vi sottoponiamo. Non ne è il caso, perchè la concessionaria reputa eccessivamente gravosa la clausola della rивersione, (articolo 67 L.F.) contenuta nell'art. 5 della concessione.

A torto noi crediamo che il Comune di Bellinzona si opponga a questa misura, da cui lo Stato non può deflettere senza venire a meno all'esercizio di un diritto che la legge gli accorda, e che varrà come estremo rimedio per l'assetto delle forze idriche cantonali, se nei prossimi lustri non sarà possibile raggiungere bonalmente un tangibile risultato.

Le conseguenze della mancata accettazione possono essere duplici: o la concessionaria dichiara di non accettare la concessione, senza ulteriore appello, nel quale caso torneranno applicabili le norme circa la scadenza della concessione, oppure la concessionaria seguirà la via del ricorso, nel quale caso si porrà avantutto l'esame del problema a sapere se istanza competente sarà il Consiglio Federale (art. 58/3 L.F.) oppure saranno i tribunali ordinari (art. 71/1 L.F.).

Un giudizio complessivo sul decreto che abbiamo l'onore di proporvi può essere così espresso: la nuova concessione dà allo Stato vantaggi d'ordine economico e tutela gli interessi dei Comuni utenti, garantendo loro per legge una partecipazione all'azienda.

Pure dal profilo delle tariffe, imponendo la uniformità, la concessione assicura che gli oneri di trasporto vengono assunti dall'azienda, e non messi a carico degli utenti nella forma di supplementi di tariffa.

Giudicato dal profilo dell'Autorità concedente, è certo che il rinnovo è improntato a sentimenti di comprensione verso il Comune che l'azienda ha creato e sviluppato, ed al quale vuole essere conservata, senza eccessivi oneri ed eccessiva ingerenza dei poteri pubblici.

In questo atteggiamento, che dovrà valere anche per le altre concessioni di enti pubblici, siamo confermati anche dalla perizia dello specialista cons. naz. Trümby, il quale consiglia il rinnovo, specie avuto riguardo alla breve durata delle nostre concessioni, che appena raggiungono la metà del termine normale fissato dalla legislazione federale ed assunto dalla maggior parte dei Cantoni confederati.

Ed il rinnovo si giustifica altresì perchè nelle condizioni attuali, ad eccezione della proposta da noi formulata di concentrare i mezzi di produzione, qualsiasi altra soluzione avrebbe come conseguenza un rincaro dei costi dell'energia, rincaro che — in questi momenti — non sarebbe nè possibile giuridicamente, nè supportabile per l'economia del paese.

Vi preghiamo pertanto di voler dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:  
*Bernasconi*

Il Cons. Segr. di Stato:  
*Celio*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rinnovo della concessione delle acque  
del torrente Morobbia al Comune di Bellinzona

(del . . . . .)

*Art. 1.* — E' rinnovata al Comune di Bellinzona la concessione di utilizzare l'acqua del torrente Morobbia, accordata con risoluzione del Gran Consiglio del 13 gennaio 1900 e atto di concessione del 5 dicembre 1900, scaduta il 31 dicembre 1942.

*Art. 2.* — La forza lorda utilizzabile, calcolata in base alle portate misurate nel canale adduttore dell'impianto ed alla caduta lorda, viene stabilita come segue:

portata media utilizzabile	mc/sec.	0.840	
caduta lorda	m.	355.40	
forza lorda media annua		$\frac{840 \times 355.40}{75}$	= HP 3.980

Questa forza lorda, dedotti 100 HP per i servizi di illuminazione pubblica nell'ambito della rete di distribuzione, fa stato per il computo della tassa di rinnovo e di esercizio, riservate le disposizioni dell'art. 19 alinea secondo della legge cantonale del 1894 sulla utilizzazione delle forze idriche.

§. Le spese d'impianto e di servizio di un apparecchio di misurazione della portata utilizzabile sono a carico della concessionaria.

*Art. 3.* — Il rinnovo della concessione è vincolata al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone:

- a) tassa di concessione di Fr. 25.— per HP dinamico, e per HP 3.880 = Fr. 77.600.—;
- b) tassa annua di esercizio di Fr. 5.— per HP e per 3.880 HP = Fr. 19.400.—.

La tassa di concessione deve essere versata entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

La tassa di esercizio per l'anno 1949, deve essere versata, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto: quelle successive, a tenore dell'articolo 19 della legge cantonale 1894.

Nella tassa di esercizio sono comprese le tasse di trasporto nel Cantone e fuori, come pure qualsiasi imposta speciale a' sensi dell'art. 49 della legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche.

La tassa di esercizio è soggetta a revisione in caso di modifica della legislazione federale con aumento dei massimi stabiliti.

*Art. 4.* — Son riservati i diritti dei terzi.

La concessionaria è responsabile per ogni danni derivante a terzi dall'impianto o da lavori d'ampliamenti, di manutenzione e di esercizio.

Alla concessionaria è confermato il diritto di espropriazione per la costruzione di opere e per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

**Art. 5.** — La concessione è rinnovata per un periodo di 40 anni, decorrenti dal 1. gennaio 1949.

Alla scadenza il Cantone avrà facoltà di far valere il diritto di riversione degli impianti, a stregua dell'art. 67 della legge federale 22 dicembre 1916.

Le opere idrauliche soggette a riversione eseguite d'accordo con le Autorità cantonali durante il secondo periodo di concessione, verranno indennizzate sulla base del costo di costruzione, diminuito dell'ammortamento annuo dell'1,25 % dal giorno di collaudo.

**Art. 6.** — Gli impianti soggetti al diritto di riversione possono essere riscattati dal Cantone mediante preavviso di 5 anni, con il 1. gennaio dell'anno 1965 o del 1975 alle seguenti condizioni:

a) *Opere di cui all'art. 67 a) della legge federale 1916:*

Il prezzo del riscatto sarà pari al costo di impianto meno un ammortamento dell'1,25 % a partire del 1. gennaio 1918, e rispettivamente, per eventuali ampliamenti e rinnovamenti, a partire dalla fine del 15.mo anno successivo al collaudo.

b) *Installazioni di cui all'art. 67 b) della legge federale:*

Sarà corrisposta come prezzo di riscatto una equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale.

La tassa di concessione verrà retrocessa proporzionalmente in ragione del 50 % se il riscatto avviene il 1. gennaio 1965 e del 25 % col riscatto al 1. gennaio 1975.

**Art. 7.** — Entro il 31 dicembre 1949, la concessionaria fornirà al Consiglio di Stato indicazioni precise e documentate sulle spese di costo influenzanti il prezzo di riscatto.

La notifica di spese relative ad ulteriori ampliamenti e rinnovamenti deve avvenire entro due anni dal collaudo.

Le spese non giustificate entro detto termine, non verranno prese in considerazione per determinare il prezzo di riscatto.

**Art. 8.** — La presente concessione può essere trasferita, con il consenso del Consiglio di Stato, ad un ente successore che abbia domicilio e sede nel Cantone Ticino.

**Art. 9.** — La concessionaria si impegna ad ossequiare, senza indennizzo, le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di piscicoltura e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, in quanto non ledano in modo essenziale l'utilizzazione e siano conformi alle vigenti leggi e regolamenti.

**Art. 10.** — La concessionaria assume l'obbligo di provvedere adeguatamente nell'ambito dei regolamenti, alla distribuzione dell'energia elettrica entro la propria zona d'influenza.

Parimenti la concessionaria si obbliga di applicare tariffe uniformi in tutta la zona di distribuzione per quanto concerne la cessione di energia per uso casalingo, artigianale e per le utilizzazioni agricole.

**Art. 11.** — A titolo di corrispettivo per la facoltà di utilizzare aree demaniali e di proprietà dello Stato per le opere di derivazione dell'acqua e di trasporto dell'energia elettrica, la concessionaria si obbliga, entro la sua zona di distribuzione, a ridurre del 50 % la tariffa normale per la fornitura di energia agli edifici aziendali e di uso dello Stato, ritenuto un onere massimo per la concessionaria di Fr. 10.000.— annui.

**Art. 12.** — Quale corrispettivo per la concessione della privativa per almeno 20 anni, i Comuni serviti direttamente dalla concessionaria avranno diritto, al minimo, alle seguenti partecipazioni sugli incassi lordi dell'azienda:

- a) 10 % sulle forniture fatte a tariffa normale alle economie domestiche ed all'artigianato;
- b) 5 % sulle forniture industriali ed agricole;
- c) nessun compenso sulla vendita dell'energia di supero.

E' riservato all'accordo fra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro può essere sostituita da altre prestazioni.

Sono riservate le convenzioni in vigore fra la concessionaria ed i Comuni utenti, in quanto più favorevoli a questi ultimi.

Qualora in seguito a fenomeni naturali o a conseguenza di forza maggiore, nonchè allo sviluppo della tecnica, dovesse essere compromessa la consistenza patrimoniale dell'azienda, la concessionaria avrà la facoltà di chiedere al Gran Consiglio la revisione del presente articolo.

*Art. 13.* — Qualora la concessionaria dovesse fornire in blocco energia a una o più aziende elettriche rivenditrici, approvvigionanti uno o più Comuni, il Consiglio di Stato potrà, per decreto esecutivo, compatibilmente con le esigenze economiche dell'azienda, e con le vigenti tariffe, estendere in tutto o in parte, l'applicabilità degli art. 10 e 12 della presente concessione, sia ai rapporti fra la concessionaria e l'azienda rivenditrice, sia ai rapporti fra questa e i Comuni nella zona di distribuzione.

*Art. 14.* — Qualora il Cantone dovesse istituire l'azienda di produzione statale o parastatale, oppure con partecipazione dello Stato, la concessionaria — a parità di condizione dei contratti in vigore — si impegna a coprire il fabbisogno in energia di complemento, presso detta azienda.

*Art. 15.* — Il rinnovo della concessione è accordato in base alla legge cantonale 17 maggio 1894 e relativi regolamenti, ed alla legge federale 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idrauliche e relative ordinanze di applicazione.

*Art. 16.* — Le controversie che dovessero sorgere fra la concessionaria e l'Autorità concedente, saranno decise, conformemente all'art. 71 della L. F. 22 dicembre 1916, in prima istanza dalla Camera civile del Tribunale di appello, ed in seconda istanza dal Tribunale federale, quale Corte di diritto pubblico.

*Art. 17.* — Il capitolato di concessione di cui all'art. 13 della vigente legge cantonale sulla utilizzazione delle acque, è inserito nel presente decreto legislativo.

Il presente decreto legislativo, di carattere non obbligatorio generale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra immediatamente in vigore.

